

TRIBUNALE DI RAGUSA**- sezione penale -**

Il Tribunale, composto dai magistrati:

- | | |
|------------------------------|------------|
| - Dott. Vincenzo Saito | Presidente |
| - dott. Antongiulio Maggiore | Giudice |
| - dott. Elio Manenti | Giudice |

in ordine alla istanza di riesame ex art. 324 c.p.p. avanzata dall'Avv. Salvatore Giurdanella nell'interesse di Antonio Di Raimondo Metallo, indagato nel proc. n. 2483/14 n.r. per il reato di cui agli artt. 110 e 326 cp.

OSSERVA

Il 16 giugno 2014 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, premesso di star investigando nei confronti di Antonio Di Raimondo Metallo, direttore del giornale on - line www.corrierediragusa.it, per il delitto di cui all'art. 326 cp, disponeva la perquisizione della sede del giornale, in Ragusa, via Paolo Borsellino 22/25 e delle autovetture in possesso dell'indagato per rinvenire e, quindi, sequestrare: a) documentazione giudiziaria concernente i fatti oggetto di pubblicazione ovvero altra documentazione giudiziaria comunque relativa a procedimenti in fase di indagine preliminare, b) documentazione informativa o telematica relativa a quanto sub a).

Il decreto di perquisizione e sequestro veniva eseguito dalla sezione di P.G. - aliquota Carabinieri della locale Procura della Repubblica in data 17.06.14.

Invero, presso i locali indicati nel cennato decreto non veniva ritrovato alcunché di rilevante, mentre sull'autovettura in uso all'indagato si rinveniva una nota su carta intestata alla Procura della Repubblica e a firma del Procuratore dott. Francesco Puleio nonché la copia del decreto di fissazione dell'udienza preliminare nel proc. n. 864/12 n.r. ex Procura di Modica.

Gli operanti si portavano, quindi, in Modica presso l'abitazione dei genitori dell'indagato ove sottoponevano a sequestro due pc portatili: uno marca Asus e il secondo marca HP.

Il computer HP veniva restituito in quanto non contenente alcunché di rilevante ai fini investigativi.

Tanto premesso ritiene il Tribunale che il decreto di sequestro debba essere annullato.

Va in primo luogo evidenziato il difetto di motivazione che affligge l'impugnato provvedimento.

E' pacifico in giurisprudenza il principio che *"anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti"* (Cass. 31950/13, 13044/13, 32941/12).

L'art. 253 cpp prevede, infatti, che *"l'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti"*, distinguendo così il corpo del reato dalle cose pertinenti al reato.

In tema di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, se è vero che, a differenza che per le cose pertinenti al reato, non è necessario offrire la dimostrazione della necessità del sequestro in funzione dell'accertamento dei fatti, atteso che la esigenza probatoria del *corpus delicti* è *in re ipsa*, è altrettanto vero che, ai fini della qualificazione come corpo di reato delle cose in sequestro, il provvedimento deve dare concretamente conto della relazione di immediatezza descritta nell'art. 253, co. 2, c.p.p., tra la *res* e l'illecito penale.

Ne consegue che nel provvedimento di sequestro probatorio del corpo di reato non è sufficiente la mera indicazione delle norme di legge violate, ma occorre anche che sia individuato il rapporto diretto tra cosa sequestrata e delitto ipotizzato, e che, quindi, siano descritti gli estremi essenziali di tempo, di luogo e di azione del fatto, in modo che siano specificati gli episodi in relazione ai quali si ricercano le cose da sequestrare.

Nel caso di specie è solo indicata la norma che si assume violata, l'art. 326 cp, senza che però sia data indicazione di quale sia la notizia d'ufficio che doveva rimanere segreta e che, invece, sarebbe stata illecitamente rivelata e quale sia stata la condotta illecita ascrivibile all'indagato.

Tale omissione impedisce, di tutta evidenza, di comprendere se i beni poi oggetto di sequestro costituiscano o meno corpo del reato.

Occorre rilevare, inoltre, che il computer ancora in sequestro è stato rinvenuto in un luogo (in Modica, presso l'abitazione dei genitori dell'indagato) diverso da quello indicato nel decreto di perquisizione (in Ragusa, presso la sede del giornale).

Tale circostanza avrebbe imposto la convalida del provvedimento cautelare, giacchè trattasi di sequestro compiuto su autonoma iniziativa della P.G., che è tuttavia mancata.

Bisogna, infine, rilevare come non si possa procedere al sequestro di un intero personal computer, allorquando sia ricercato - come nella specie - un singolo documento, a maggior ragione qualora si proceda nei confronti di un giornalista.



Sotto questo profilo la lettura del provvedimento di sequestro non lascia adito a dubbio nel ritenere che oggetto della ricerca non era il personal computer ma il singolo file eventualmente in questo contenuto; da ciò consegue che il computer non poteva essere considerato corpo del reato e che per la sua sottrazione alla disponibilità dell'indagato occorreva idonea motivazione.

Occorre, poi, tener conto del disposto dell'art. 10 CEDU secondo cui il diritto alla libertà di espressione comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza di pubbliche autorità.


E' previsto che l'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha interpretato tale norma nel senso che la libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da accordare alla stampa rivestono una importanza particolare (CEDU, Grande Camera, sentenza del 14 settembre 2010, Sanoma Uitgevers B.V. contro Paesi Bassi).

A tal fine, il diritto del giornalista di proteggere le proprie fonti fa parte della libertà di *"ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche"*.

Il provvedimento di una autorità giudiziaria che dispone il sequestro di materiale posseduto da un giornalista, che può condurre alla individuazione delle fonti alle quali il reporter aveva garantito l'anonimato, può costituire una violazione della libertà di espressione garantita dalla Convenzione, anche perché pregiudica la futura attività del giornalista e del giornale la cui reputazione sarebbe lesa anche agli occhi delle future fonti.

L'ingerenza, dunque, nel diritto alla tutela delle fonti giornalistiche e delle informazioni atte a condurre alla loro identificazione, per non vulnerare la Convenzione, deve essere "prevista dalla legge" e deve essere accompagnata da garanzie proporzionate all'importanza del principio in questione, ed in primo luogo, dalla garanzia del controllo da parte di un organo terzo ed imparziale, investito del potere di determinare se il requisito dell'interesse pubblico, prevalente sul principio della protezione delle fonti giornalistiche, possa ritenersi sussistente prima della



2-JUL

consegna del materiale pertinente, impedendo, in caso contrario, ogni accesso non necessario ad informazioni idonee a rivelare l'identità delle fonti.

In tale contesto la giurisprudenza del Supremo Collegio ha stabilito il principio secondo il quale il sequestro probatorio nei confronti di un giornalista professionista deve rispettare con particolare rigore il criterio di proporzionalità tra il contenuto del provvedimento ablativo di cui egli è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti oggetto delle indagini, evitando quanto più è possibile indiscriminati interventi invasivi nella sua sfera professionale (Cass., Sez. 6, 31 maggio 2007, Sarzanini; v. anche Cass., Sez. 1, 16 febbraio 2007, P.M. in proc. Pomarici ed altri).

Nel nostro ordinamento le norme di cui agli artt. 200 e 256 c.p.p. sono volte a temperare il segreto giornalistico (imponendo la massima cautela nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive) con l'interesse pubblico all'accertamento dei reati.

L'art. 256 c.p.p., invero, prevede innanzitutto che l'Autorità Giudiziaria faccia richiesta al giornalista dell'atto, del documento o del file ritenuto necessario ai fini delle indagini; il giornalista ha la facoltà di scegliere se consegnare quanto richiesto oppure opporre il segreto professionale e, in caso di opposizione del segreto, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di quanto allegato e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o i files, provvede agli accertamenti necessari e, se questi danno esito negativo, dispone il sequestro.

Ritiene questo Tribunale che, ancorchè l'art. 200 cpp faccia riferimento al segreto opposto dal giornalista professionista, le tutele previste da tale norma e il procedimento disciplinato dall'art. 256 cpp devono trovare applicazione anche nel caso del giornalista pubblicista.

Ciò che rileva, infatti, alla stregua dell'art. 10 CEDU è il diritto alla libertà di espressione nel senso sopra delineato e il legittimo svolgimento della attività giornalistica, non certo l'iscrizione in uno piuttosto che in un altro degli albi tenuti presso l'Ordine dei giornalisti.

L'art. 10 cit., attraverso la norma interposta dell'art. 117 Cost., ha rango costituzionale, così che le norme della legge ordinaria devono innanzitutto essere interpretate in modo da non contraddire al precetto proveniente dalla fonte sovraordinata.

L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 200 c.p.p. impone, quindi, di estendere anche ai giornalisti pubblicisti le tutele al diritto alla libertà di espressione codificato dall'art. 10 CEDU.

Nel caso di specie non è stato rispettato l'iter procedimentale previsto dall'art. 256 cpp avendo il P.M. disposto immediatamente la perquisizione e il sequestro, senza invitare il Di Raimondo Metallo ad esibire quanto ricercato e senza consentirgli di opporre eventualmente il segreto.

Il sequestro, poi, dell'intero personal computer comporta una significativa (ed illegittima) interferenza sull'attività giornalistica dell'indagato, perchè consente agli inquirenti di conoscere le fonti del Di Raimondo Metallo anche con riferimento a fatti estranei al procedimento.


P.Q.M.

Annulla il decreto di sequestro del P.M. del 16.06.14 nel proc. n. 243/14 a carico di Di Raimondo Metallo Antonio e ordina all'avente diritto di quanto in sequestro.

Ragusa, 04/07/14


Il Giudice est.

dott. Antongiulio Maggiore



Il Presidente

dott. Vincenzo Saito



TRIBUNALE DI RAGUSA
Depositato in cancelleria
030 07-07-14

Il Cancelliere

Stella Latino

